

PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

M 4 Intervento 4.2.1

“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”

Pubblicazione del 22/01/2021

D: Con riferimento a quanto riportato nelle disposizioni attuative al paragrafo 4 “Beneficiari”, una ditta con le seguenti caratteristiche è considerata impresa di trasformazione, oppure impresa agricola?

- 1) iscrizione alla camera di Commercio con codice ateco primario 01.26.00 (coltivazione di frutti oleosi) e codice ateco secondario 10.41.10 (produzione olio di oliva prevalentemente non di produzione propria),
- 2) presenta nella dichiarazione IVA un volume d'affari del codice ateco 01.26.00 che risulta inferiore (circa un decimo) rispetto al totale imponibile IVA del codice ateco 10.41.10,
- 3) presenta nella dichiarazione dei redditi un reddito imponibile derivante da attività con codice ATECO 10.41.10 superiore (circa il doppio) rispetto al volume d'affari del codice ateco 01.26.00 (come indicato nella dichiarazione IVA).

Ai fini del bando, la ditta è da considerare impresa di trasformazione, oppure impresa agricola? Quali sono i tempi previsti per l'istruttoria delle domande e quando è prevista la pubblicazione delle graduatorie?

R: L'impresa descritta nella domanda è un'impresa agricola.

Con riferimento ai tempi per l'istruttoria delle domande, si veda la FAQ n.11 del bando 4.1.1, pubblicato in questa data.

- D:** In merito al Criterio n. 5: *Possesso da parte del proponente di certificazioni ambientali o dell'impegno a conseguirle*, quali certificazioni possono rientrare fra le certificazioni ambientali in possesso che verranno valutate? Per esempio, possono essere fatte rientrare certificazioni quali la Certificazione Bio Suisse e la certificazione GLOBALG.A.P.?

R: Si veda la FAQ n. 4 (5) del 21/12/2020.

- D:** In merito all'integrazione al bando che prevede che *“Tenuto conto del carattere specialistico del Piano di sviluppo aziendale e delle competenze di meccanica agraria ed economia agraria necessarie alla sua redazione, si specifica che il Piano di sviluppo aziendale deve essere necessariamente sottoscritto da un professionista abilitato in materie agrarie ed iscritto al relativo ordine professionale”*.

Quanto sopra non esclude la possibilità che il Piano di sviluppo aziendale sia congiuntamente sottoscritto anche da altri professionisti sulla base delle competenze attinenti ai contenuti del Piano.” Il professionista può essere una persona che abbia un rapporto di lavoro o collaborazione in corso (per esempio partiva IVA) con il soggetto proponente?

	<p>R: La citata rettifica fa riferimento esclusivamente alla qualifica professionale del tecnico progettista ed alla sua iscrizione al pertinente ordine professionale. È necessario, comunque, che le condizioni dell'eventuale rapporto di lavoro siano coerenti con le attività professionali connesse alla redazione e gestione del progetto.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese tecniche al sostegno del bando, si rimanda al paragrafo 8 delle disposizioni attuative ed alle norme in materia di rendicontazione della spesa contenute nelle disposizioni procedurali.</p>
	<p>D: Un'impresa individuale, opera in contabilità semplificata, quindi non ha l'obbligo di predisporre lo stato patrimoniale (attivo e passivo). Ai fini del bando in oggetto, è necessario predisporre anche lo Stato patrimoniale (attivo e passivo) sia antecedente che previsionale? Oppure è sufficiente la compilazione del solo Conto Economico?</p>
4	<p>R: La compilazione dello stato patrimoniale è sempre richiesta ai fini del bando, anche in assenza di uno specifico obbligo di legge. Lo stato patrimoniale è necessario, tra l'altro, al calcolo del ROI ed alla attribuzione del punteggio relativo all'aumento della redditività aziendale. Per compilare lo stato patrimoniale si deve fare riferimento ai dati desumibili dalla contabilità aziendale, i quali devono essere inseriti nelle voci ritenute pertinenti.</p>
	<p>D: In riferimento alla "Cumulabilità Credito Imposta L.160/2019 con misure investimento PSR", il chiarimento riportato nell'avviso pubblicato dalla Regione ha valenza retroattiva? Cioè per chi ha già richiesto il contributo PSR ed il relativo credito d'imposta (45%), lo stesso deve essere opportunamente rettificato?</p>
5	<p>R: Sì, l'avviso relativo alla cumulabilità, pubblicato in data 30/12/2020, riguarda tutte le domande di sostegno. Al fine di garantire il rispetto dei massimali, la Regione effettuerà verifiche incrociate con l'Agenzia delle Entrate prima della concessione del sostegno e, se del caso, potrà ridurre la percentuale di sostegno del PSR fino al raggiungimento dei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1305/2013.</p>
	<p>D: Considerato che nei bandi in oggetto è richiesto di indicare l'anno a regime e quello precedente, al fine di poterli indicare, nonché al fine di fare una corretta programmazione, come si può fare considerato che nel bando non sono indicate le date dei vari step, né la data di pubblicazione della graduatoria definitiva?</p>
6	<p>R: I tempi per il completamento della fase di istruttoria delle domande di sostegno dipendono dal numero di domande pervenute; si fa presente, comunque, che l'indicazione dell'anno a regime, sebbene obbligatoria, ha carattere orientativo e deve essere riportata sulla base di previsioni dell'impresa.</p>

D:

Tra i criteri di punteggio indicati nel bando vi è il macro-criterio n.1 “*Capacità dell’intervento di generare un maggiore incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli*”, nel quale il parametro indicato per poterlo valutare è stato l’incremento del ROI (Reddito Operativo/Totale Impieghi).

Tale parametro se riferito ad un’azienda che produce degli utili dal proprio esercizio risulta un parametro di confronto congruo.

Ma se il soggetto proponente è una cooperativa, la valutazione del ROI non è un parametro congruo per valutare l’incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, in quanto questo viene distribuito ai soci pertanto il Roi non può essere calcolato comportando una differenza di valutazione del criterio tra azienda agricola semplice e cooperativa. Alla luce di quanto espresso può la liquidazione ai soci (costo della materia prima) essere un indice di confronto?”

7

R: Si ricorda che le cooperative, in relazione al numero di soci (minore o maggiore di 9) e all’attivo patrimoniale (minore o maggiore di euro 1.000.000) sono tenute ad adottare le norme civilistiche previste per le S.r.l. o le S.p.A.

Il Bilancio d’esercizio ed il sistema contabile, quindi, consentirà di poter estrapolare i dati necessari per il calcolo degli indici di redditività richiesti dal bando al fine di attribuire il punteggio relativo al criterio di selezione citato nella domanda. Certamente, tale redditività è sempre frutto delle strategie aziendali adottate.